Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2008

Introduzione dell'articolo 2325-ter del codice civile, in materia di partecipazione del socio di società per azioni alle deliberazioni assembleari con mezzi elettronici

18/12/2022 - 05:30

Indice

1. DDL S. 2008 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2008 4

1. DDL S. 2008 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2008
XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 2325-ter del codice civile, in materia di partecipazione del socio di società per azioni alle deliberazioni assembleari con mezzi elettronici

---

Iter
18 febbraio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.2008	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Vincenzo Presutto (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **5 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , SOCIETA' PER AZIONI , ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI
Articoli
DIRITTO CIVILE (Art.1), STATUTI (Art.1), TELEMATICA (Art.1), POSTA ELETTRONICA (Art.1), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.1), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Art.2)
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 18 febbraio 2021.
Annuncio nella seduta n. 299 del 24 febbraio 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2008

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2008

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PRESUTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2020

Introduzione dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, in materia di partecipazione del socio di società per azioni alle deliberazioni assembleari con mezzi elettronici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a rendere obbligatorio, per le società per azioni quotate di cui all'articolo 2325-*bis* del codice civile, di prevedere all'interno del proprio statuto l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea: *a)* la trasmissione in tempo reale dell'assemblea; *b)* l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie; *c)* l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Il legislatore europeo è più volte intervenuto nel disciplinare la materia. Già la direttiva UE 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, in materia di diritto societario, si poneva come obiettivo quello di garantire una maggiore trasparenza tra società e investitori.

Vanno infatti in questa direzione le disposizioni presenti volte a favorire l'identificazione degli azionisti, le modalità di trasmissione dei dati nonché proprio le modalità di esercizio del diritto di voto.

Il considerando n. 14 della direttiva, infatti, espressamente afferma che: « Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle stesse, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo [...]. In aggiunta, il maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse [...] nel governo societario è un fattore importante per garantire che le società quotate adottino un approccio più a lungo termine ».

Facendo un passo indietro, l'articolo 8 della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, prevedeva già la modalità elettronica come forma di partecipazione dell'azionista all'assemblea stabilendo, più precisamente, che: « Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme:

a) trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) comunicazione a due vie, in tempo reale, per consentire agli azionisti di intervenire in assemblea da un'altra località;

c) un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa ».

Il recepimento della direttiva 2007/36/CE nel nostro ordinamento è avvenuto prima tramite l'elaborazione di alcuni criteri di delega legislativa che sono stati inseriti nell'articolo 31 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008) poi attraverso il decreto legislativo n. 27 del 2010 che ha comportato la riscrittura dell'articolo 2370 del codice civile e il conseguente adeguamento dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) che demanda alla Commissione nazionale per le società e

la Borsa (CONSOB) il compito di emanare un regolamento volto a disciplinare le modalità di esercizio del voto e lo svolgimento dell'assemblea.
Oggi tale disciplina è contenuta nel « Regolamento emittenti », adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato e modificato con successive delibere. In particolare all'articolo 138 del Regolamento viene riconosciuta la possibilità di conferimento di delega mediante mezzi elettronici affermando che « il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica ».
Gli articoli 143-*bis* e 143-*ter* disciplinano invece le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi elettronici. Di fatto l'articolo 143-*bis* (Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici) rappresenta una riproposizione abbastanza fedele dell'articolo 8 della direttiva 2007/36/CE dal momento che stabilisce che lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

La stessa disposizione precisa inoltre che « le società che consentono l'utilizzo di mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il dritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi ».
L'articolo 143-*ter. (*Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici*)* disciplina infine le modalità di esercizio del diritto di voto, mediante rimando agli articoli 141 e 143 dello stesso Regolamento.
Come si può osservare, la normativa del Regolamento emittenti lascia ampio spazio all'autonomia statutaria (« Lo Statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici ») nel disciplinare questo aspetto riguardante l'espressione del diritto di voto. L'unica prescrizione che CONSOB detta è che lo statuto possa condizionare l'espressione elettronica del voto unicamente alla prescrizione di « requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni » e che si tratti di requisiti « proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi ».
Il legislatore italiano ha quindi costruito un sistema in cui il presupposto di base è rappresentato dall'autonomia statutaria, noto anche come sistema in OPT. Per l'esercizio del voto con modalità elettroniche, infatti, si rende necessario che lo statuto espressamente preveda la possibilità di intervento mediante mezzi elettronici. Tale possibilità rappresenta una facoltà e non un obbligo. Di fatto, molte società hanno inserito le modalità inerenti al voto elettronico in apposite clausole dello statuto, con la contestuale possibilità di determinare di volta in volta la deliberazione cui ammettere l'esercizio del diritto di voto mediante lo strumento elettronico.
In altri termini, nonostante lo statuto preveda il voto elettronico, viene lasciata alla decisione del consiglio di amministrazione (CDA) la possibilità di decidere per ogni singola convocazione assembleare se debba essere ammesso o escluso il ricorso al voto elettronico, dandone opportuna notizia nell'avviso di convocazione.
In concreto il meccanismo del voto elettronico ha avuto ad oggi un'applicazione marginale nel nostro Paese.
L'articolo 1 del presente disegno di legge inserisce l'articolo 2325-*ter* nel codice civile. La novella rende obbligatorio per le società per azioni quotate di cui all'articolo 2325-*bis* di prevedere nello statuto l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea: *a)* la trasmissione in tempo reale dell'assemblea; *b)* l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie; *c)* l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

La disposizione riprende quanto stabilito a suo tempo dalla CONSOB all'articolo 143-*bis* della delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, rafforzando tuttavia la prescrizione, che diventa, nel testo del disegno di legge, un obbligo e non una mera facoltà.
L'articolo 2, infine, dispone che la stessa CONSOB provveda a disciplinare la cornice giuridica che renda operativa la nuova disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 2325-ter
del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2325-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - *(Disposizioni statutarie per la partecipazione del socio con mezzi elettronici)* - Lo statuto delle società per azioni di cui all'articolo 2325-*bis* deve prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

1) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

2) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

3) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Le società di cui al primo comma che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

Le società per azioni diverse da quelle di cui all'articolo 2325-*bis* possono prevedere l'utilizzo dei medesimi mezzi di cui al primo comma.

Sono nulle le deliberazioni delle società di cui al primo comma che non conformano il proprio statuto alle disposizioni recate dal primo e secondo comma ».

Art. 2.

(Provvedimenti della Consob)

1. La Commissione nazionale per le società e la Borsa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento la disciplina delle modalità operative per garantire al socio la partecipazione alle deliberazioni assembleari mediante mezzi elettronici adeguati, ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile come introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.